

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Antonio PINTO
Patrocinante in Cassazione
C.da Ralla snc/Casella Postale 42, Via Matteotti 1
87064 Corigliano Calabro (CS)
TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Avv. SALVATORE SISCA
Patrocinante in Cassazione
Studio: Via Nazionale, 79
Tel e Fax 0983/887347 - Cell. 330/358562
87065 CORIGLIANO SCALO (CS)
Part. IVA 01626940785

Corigliano Calabro, 27/04/2017

Sig. Presidente
Seconda Sezione Penale
Dott.ssa Casale Lucia
Tribunale di Salerno

e, per quanto di competenza

Cons. Dott. Enrico D'Auria
Sostituto Procuratore Delegato
Tribunale di Salerno

e, per conoscenza

Dott.ssa Cassaniello Valleverdina
Sostituto Procuratore
Tribunale di Salerno

PROC. PEN.: n. 2452/2015 R.G.N.R. / Mod.21

UDIENZA: 04-05-2017 – II^ Sez. Penale

IMPUTATO: PINTO Francesco Antonio, Giudice di Pace (Coordinatore, all'epoca dei fatti) di Montalto Uffugo (CS).

Esaminati gli atti processuali del P.M. e quelli acquisiti al fascicolo del dibattimento,

vanno fatte alcune considerazioni.



1. Posizione della Dott.ssa Guglielmotti Marinella.

Il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro ha posto in essere una serie di comportamenti omissivi e commissivi, calunniosamente punitivi nei miei confronti per non aver condiviso alcune sue scelte politiche.

Inoltre, ha tenuto comportamenti vessatori nei confronti del Presidente del Tribunale di Cosenza (all'epoca dei fatti) Dott.ssa Rosa Scotto Di Carlo, la quale, con lealtà e correttezza, non si è prestata alla richiesta di sostituirmi con altro Giudice di pace di suo gradimento.

Il Consiglio Giudiziario di Catanzaro ha chiesto la mia revoca all'Organo Superiore, ignorando i contenuti della mia memoria difensiva.

L'On.le Consiglio Superiore della Magistratura, con un'analisi argomentativa, puntigliosa e complessa versata in 238 pagine, ha disposto l'archiviazione della vicenda.

Ho denunciato penalmente il Caracciolo Pietro per **abuso d'ufficio, interruzione di pubblico servizio (l'Ufficio è stato chiuso per più tempo, per fatto a lui imputabile) per due volte.**

La Dott.ssa Guglielmotti ha rimesso la mia denuncia al Dott. Cardea (all. 1), il quale ha chiesto inutilmente di visionare il fascicolo del procedimento individuato in epigrafe (all. 2).

La mia denuncia finisce, per competenza (!!!!!!!!!), al Tribunale di Cosenza (all. 3).

Il P.M. di Cosenza Dott. Cozzolino, in data **16-12-2015**, ha chiesto l'archiviazione (all. 4).

In data **18/01/2016** sono stato sentito, quale parte offesa (!!!!!!!!!), dal Maresciallo di PG di Cosenza Giovanni Guida (all. 5 e all. 5bis).

Nell'occasione, mi rappresentava che, avendo il Consiglio Superiore della Magistratura archiviato la denuncia del Caracciolo Pietro nei miei confronti, la vicenda poteva ritenersi conclusa, evitando strascichi pregiudizievoli per l'immagine delle Istituzioni.

Ho perdonato il Caracciolo Pietro.

Successivamente all'instaurarsi del procedimento penale in epigrafe in mio danno, ho chiesto copia degli atti processuali contro il Caracciolo Pietro, dai quali è emerso che, il **15 febbraio 2016**, venivano interrogate la Segretaria Comunale Milano Virginia e la Cancelliere Belsito Marialuisa (all. 5ter).

Le **false dichiarazioni** rese dalle stesse emergono dagli atti documentali depositati presso diversi Uffici Giudiziari: Consiglio Giudiziario di Catanzaro – Procura della Repubblica di Salerno – Tribunale di Salerno.

Dopo i rilievi del Procuratore Aggiunto Dott.ssa Marisa Manzini (vedasi l'allegato 4), viene “costruita” altra richiesta di archiviazione del PM Cozzolino, portante la data del **07-03-2016** - depositata in data **10-03-2016** (all. 4bis), e nella stessa data del **10-03-2016** il GIP di Cosenza ha archiviato (all. 6) il procedimento a carico di Caracciolo Pietro !!!.

Le indagini del Maresciallo Giovanni Guida sono alquanto “**strane**”, poiché nei documenti consegnati avevo rappresentato che nelle ultime elezioni amministrative, un Avvocato aveva fatto accordi elettorali con “don” Gaspare Cuntrera (condannato a 14 anni per associazione mafiosa e, a dire della Magistratura Inquirente, gerente un cartello mondiale della droga).

Lo stesso Avvocato, inoltre, ha incontri internazionali con la “famiglia” Cuntrera e **gestisce ingenti risorse economiche** della stessa.

Quello stesso Avvocato, infine, si trovava per “**caso**” davanti ad un negozio di barbiere in Corigliano Calabro Stazione, nel momento dell'eliminazione del Sig. Lanzillotta Luigi, con modalità tipo “*Chicago anni '30*”.

Ho indicato **inutilmente**, quale persona informata dei fatti, l'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

Dopo l'archiviazione del Consiglio Superiore della Magistratura, la Dott.ssa Guglielmotti Marinella mi ha fatto notificare **contestualmente** informazione di garanzia e conclusione indagini, a seguito di denuncia, per lo stesso fatto per cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha archiviato !!!!!!!!, da parte del **Maresciallo dei Carabinieri di Montalto Uffugo Danielli Pierluigi, resosi, quest'ultimo,**

impunemente responsabile di fatti gravemente e penalmente rilevanti, reiteratamente ed inutilmente denunciati alla Magistratura Inquirente e Giudicante dell'Ufficio Giudiziario di Salerno (all. 7).

Per mera completezza va esaminata la mia iscrizione sul registro degli indagati da parte del Dott. **Granieri Dario** (Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza all'epoca dei fatti): **“fatto commesso il 24-01-2015”** (all. 8).

La Dott.ssa **Guglielmotti Marinella** ha fatto la medesima iscrizione, però, nel capo di imputazione ha riportato due date: **“fatti commessi il 17-01-2015 e il 24-01-2015”** (All. 9).

Tale **“errore”** della Dott.ssa Guglielmotti ha rilevanza disciplinare, mentre va evidenziato che nella mia memoria avevo riportato: **“ Sono destinatario di una sentenza di morte del “tribunale della mafia”, redatta in Germania, la cui tenutaria dell'appartamento dove si tenevano le “udienze” è diventata, dopo queste dichiarazioni , “collaboratrice di giustizia”.**

La Dott.ssa Guglielmotti Marinella ha tenuto un comportamento omissivo, favorendo soggetti programmatori della mia **eliminazione** fisica.

<<>>

2. Posizione della Dott.ssa Sessa Renata.

La Dott.ssa Sessa, in data **04-01-2016**, ha chiesto al Sig. Presidente del Tribunale di Salerno di **conoscere la data dell'udienza dibattimentale del mio rinvio a giudizio** (all. 10).

La stessa Dott.ssa Sessa Renata ha trattato l'udienza preliminare in data **05-05-2016**
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

All'evidenza, tale udienza è stata **inutile e superflua, poiché la Dott.ssa Sessa Renata conosceva già gli atti processuali ed aveva già deciso il mio rinvio a giudizio** **!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.**

La mancata astensione può avere rilevanza **disciplinare**, mentre nella mia memoria avevo riportato: **“ Sono destinatario di una sentenza di morte del “tribunale della mafia”, redatta in Germania, la cui tenutaria dell'appartamento dove si**

tenevano le “udienze” è diventata, dopo queste dichiarazioni , “collaboratrice di giustizia”.

La Dott.ssa Sessa Renata ha tenuto un comportamento omissivo, **favorendo** soggetti programmatori della mia **eliminazione** fisica.

<<◇>

3. Posizione del Collegio Giudicante, presieduto dal Cons. Dott. Vincenzo Siani.

All’atto della costituzione delle parti, il Presidente Cons. Dott. Vincenzo Siani è **andato alla ricerca di una parte offesa.**

Il P.M. ha cercato di indicare, **senza apprezzabile risultato**, quale parte offesa l’**“amministrazione della giustizia”**.

Dopo l’esame dell’archiviazione del Consiglio Superiore della Magistratura e le spontanee dichiarazioni, il Presidente Cons. Dott. Vincenzo Siani ha dato delle indicazioni, per come emerge documentalmente (trascrizioni).

Le sagge ed equilibrate indicazioni del Presidente Cons. Dott. Vincenzo Siani sono state puntualmente e compiutamente seguite dal Pinto.

<<◇>

4. Posizione del Collegio Giudicante, presieduto dalla Dott.ssa Casale Lucia.

All’atto della costituzione delle parti l’**inesistenza di una parte offesa non veniva presa in considerazione.**

Le sagge ed equilibrate indicazioni del Cons. Dott. Vincenzo Siani sono state ignorate e disattese dalla Dott.ssa Casale Lucia.

Infatti, **“l’imputato Pinto”**, come indicato dalla Dott.ssa Casale Lucia, **deve essere condannato ad ogni costo.**

All’udienza del **12-01-2017** il P.M. ha chiesto di definire il procedimento con una produzione documentale.

La difesa non ha aderito, per cui la **proposta del PM non si è perfezionata e gli atti andavano restituiti allo stesso.**

Però, il Collegio Giudicante, per come presieduto dalla Dott.ssa Casale Lucia, ha disposto l’acquisizione di quei documenti al fascicolo del dibattimento, **in violazione dei termini di cui all’art. 468 c.p.p. e del diritto di difesa, costituzionalmente**

garantiti.

Il Collegio Giudicante, inoltre, ha deciso unilateralmente, sostituendosi al mio difensore, la linea difensiva, **ammettendo solo alcuni testi.**

Tale scelta, **per come imposta**, porta necessariamente ad una preannunciata sentenza di condanna, con una **finale terminativa conclusione della programmata eliminazione del Giudice di pace Pinto**, posta in essere da “ignoti”, con lo strumento giudiziario.

Per mera completezza difensiva, va esaminata l'istanza del Pinto e l'autorizzazione al rilascio copie degli atti a firma della Dott.ssa Casale Lucia del **28/11/2016** (all. 11 e all. 12).

Sono apprezzabili le eclettiche argomentazioni motivazionali.

Però, la Dott.ssa Casale Lucia prende cognizione dei contenuti, riferiti a fatti che il nostro codice di rito considera **imprescrittibili** e, all'evidenza, di competenza della Direzione Nazionale Antimafia, omettendo qualunque provvedimento di trasmissione degli atti ad altro Ufficio.

L'**omissione** comporta una limitazione del diritto di difesa:

In definitiva:

- “**ignoti**” hanno programmato la mia eliminazione fisica, in esecuzione di una “**sentenza**” del “**tribunale della mafia**”, all'attualità persistente;
- la **preannunciata sentenza di condanna del Collegio Giudicante presieduto dalla Dott.ssa Casale Lucia** soddisfa la mia programmata eliminazione con lo strumento giudiziario, posta in essere da “**ignoti**”.

Relativamente all'ammissione della prova orale a discarico, il Collegio l' ha ammessa parzialmente, ritenendola superflua e sovrabbondante !!!!!!!!!!!.

Si evidenzia che il processo penale in vigore dal 24-10-1989, di tipo accusatorio, prevede la formazione della prova in dibattimento.

E' appena il caso di rilevare che la prova orale, per come capitolata dal Pinto, è ammissibile in toto congiuntamente alla rituale documentazione prodotta.

Va rilevato, infine, che le prove capitolate e richieste in sede di art. 492 c.p.p. sono un **diritto dell'imputato** (diversamente dalle richieste ex art. 507 c.p.p., le quali sono

una facoltà per l'imputato).

Sulla **presunzione** che il Collegio Giudicante, allo stato degli atti, **non conosca, né può conoscere formalmente i contenuti di quegli atti**, il rigetto parziale della prova orale e documentale è palesemente **illegittimo ed emesso in violazione di rito e di legge**.

La prova a discarico, per come è stata ammessa dal Collegio, rappresenta, **si ripete ancora una volta, una preannunciata sentenza di condanna**.

5. Posizione della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina.

Casualmente sono venuto a conoscenza della pendenza di un ulteriore procedimento a mio carico (n. 1930/2017 R.G.N.R. - reato contestato: art. 595 c.p.).

Ho chiesto la notifica dell'informazione di garanzia e della fonte di prova, al fine di poter attivare la mia attività difensiva, costituzionalmente garantita.

Al riscontro negativo ho reiterato la richiesta nei seguenti termini:

>>>>>>>>>>>>>>>>

Chiar.ma Dott.ssa Cassaniello,

riscontro il contenuto dell'atto col quale mi informa "*allo stato non sono compiuti atti di indagini che richiedano informazione di garanzia ex art. 369 – 369bis c.p.p. ferma restando la possibilità per la persona sottoposta ad indagini di nominare difensore di fiducia nel presente procedimento*".

Rilevo che il denunciante – querelante (al momento a me sconosciuto) fa parte **certamente** del disegno criminoso proteso alla mia programmata **eliminazione**.

In particolare, Le comunico che ho già rappresentato alla Dott.ssa Marinella Guglielmotti, al Cons. Dott. Enrico D'Auria, alla Dott.ssa Renata Sessa, al Cons. Dott. Vincenzo Siani, alla Dott.ssa Lucia Casale ed altri, quanto segue:

Sono destinatario di una sentenza di morte del "tribunale della mafia", redatta in Germania, la cui tenutaria dell'appartamento dove si tenevano le "udienze" è diventata, dopo queste dichiarazioni , "collaboratrice di giustizia.

Le evidenzio, inoltre, che il Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza (all'epoca dei fatti) Dott. Dario Granieri ha trattenuto irritualmente ed illegittimamente gli atti di un procedimento penale, riferito alle prodezze di un collaboratore di giustizia e

relativo a favoritismi nei confronti di un imputato in regime di 41bis dietro corrispettivo.

La Dott.ssa Lucia Casale (Presidente della II^a Sezione Penale del Tribunale di Salerno) ha dato un riscontro anche ai correlati **fatti che il nostro codice di rito considera imprescrittibili.**

Il procedimento in oggetto rappresenta, all'evidenza, l'ulteriore "tassello" della mia programmata **eliminazione** con lo strumento giudiziario.

I suestesi accadimenti mi stanno provocando ansia e stress, **limitandomi** nella mia attività di Giudice di Pace di Roma.

Pertanto, chiedo di conoscere il **contenuto della rubrica di incolpazione e la fonte di prova**, sottesa a quella denuncia – querela, correlata, ripeto, **certainemente** alla mia programmata **eliminazione** con lo strumento giudiziario.

In ipotesi di rigetto, compulserò l'opportuna azione penale, a carico di "ignoti" presso la competente Procura della Repubblica di Perugia, stante **l'epilogo dello stalking giudiziario presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma.**

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Tale iscrizione nel registro degli indagati, l'ennesima reiterata negli anni e nel tempo **(stanno emergendo una miriade di procedimenti a mio carico, con indagini svolte segretamente), può essere finalizzata al rigetto della mia istanza di riconferma a Giudice di pace.**

Alla stregua delle suestese considerazioni

CHIEDO

che, a modifica e/o revoca dell'ordinanza ammissiva della prova resa all'udienza del 12/01/2017, siano emessi i seguenti provvedimenti di rito:

1. espunzione della documentazione proveniente dal P.M., illegittimamente ed irrirtualmente acquisita al fascicolo del dibattimento e sia restituita allo stesso P.M.;
2. ammettere la prova testimoniale a scarico per come singolarmente capitolata e con i testi singolarmente indicati;
3. acquisizione al fascicolo del dibattimento dell'intera documentazione per come

ritualmente prodotta dal Pinto.

In ipotesi di rigetto, si compulserà l'azione di rito che la legge consente a difesa del giudicabile.

Chiedo, altresì, l'audizione della registrazione fatta dall'ausiliario ed il riscontro con la trascrizione, con riserva, all'esito, di proporre querela di falso.

In ipotesi di rigetto, propongo sin d'ora formale querela di falso relativamente alle omissioni e discordanze della registrazione e della trascrizione fatta dall'ausiliario tecnico.

Riserve e salvezze più ampie.

Dott. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace

*Dott. Francesco Antonio Pinto,
nella qualità*

Avv. Salvatore Sisca

